

STATUTO DI
A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio - Società per Azioni

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1 Denominazione

È costituita una società per azioni, che non fa ricorso al capitale di rischio, denominata A.AM.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio – Società per Azioni interamente partecipata dal Comune di Livorno.

Articolo 2 Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento diretto o tramite società partecipate e/o non, delle attività relative all'impianto e alla gestione dei servizi di igiene ambientale e segnatamente:

- A.** la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero, nonché alla realizzazione di manufatti utilizzando in tutto o in parte le materie recuperate;
 - B.** lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed i sanitari ed i pericolosi, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
 - C.** La gestione di impianti di incenerimento dei rifiuti, compresi interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria dell'impianto esistente.
 - D.** i servizi di disinfestazione e disinfezione;
 - E.** ogni altro servizio inerente l'igiene urbana;
 - F.** di fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio, della sicurezza e della qualità;
 - G.** le prestazioni di consulenza, assistenza e progettazione nel campo degli impianti per l'impiego delle materie prime sostitutive;
 - H.** le prestazioni di consulenza, assistenza, progettazione ed esecuzione di bonifiche e ripristini aziendali ed ambientali, ivi incluso il recupero, anche ai fini del reimpiego, di siti dismessi quali discariche e cave.
 - I.** l'apposizione di cartellonistica sul territorio del Comune di Livorno, l'apposizione e manutenzione di segnaletica stradale e la gestione degli stabilimenti igienici;
 - L.** realizzazione e gestione di impianti di recupero nonché la commercializzazione delle materie derivate dai procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;
 - M.** la gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
 - N.** i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene e la tutela del territorio come la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di sfalci e potature compresi i servizi di manutenzione;
 - O.** Interventi di bonifica, con servizi di rimozione e trasporto, di materiali contenenti amianto, sia abbandonato che in opera, presente in strutture pubbliche e/o private;
 - P.** provvede alla gestione integrata dei servizi cimiteriali, delle lampade votive, dei servizi di cremazione, potendo procedere alla progettazione ed alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopraindicati
- La società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La Società, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, strettamente necessarie al conseguimento dello scopo sociale che non siano impedito dalle vigenti leggi, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese e entità associative in genere, aventi attività strettamente connesse o complementari alle proprie sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei soci.

Oltre l'ottanta (80) per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 3 Sede

La Società ha domicilio legale ed amministrativo presso la propria sede in Livorno.

L'organo di amministrazione ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale, purché nell'ambito territoriale del medesimo Comune.

L'organo di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere uffici operativi, o comunque dipendenze sul territorio nazionale.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. In mancanza di comunicazione nel libro soci si fa riferimento alla sede del socio.

Articolo 4 Durata

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre dell'anno 2030 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

CAPITALE

Articolo 5 Capitale

Il Capitale sociale è determinato in euro 16.476.400 (sedecimilioniquattrocentosettantaseimilaquattrocento) (arrotondato per difetto), diviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 100 (cento) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte anche con conferimenti in natura e di crediti per i quali si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c.

Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere liberate al momento della sottoscrizione.

Articolo 6 Patrimoni destinati

La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 7 Azioni

La partecipazione sociale è rappresentata dalle azioni. Esse sono nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'emissione di titoli azionari è esclusa ai sensi dell'Articolo 2346 c.c.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni

Le azioni non sono trasferibili sino al decorso del termine di cui all'articolo 2355 bis, primo comma, del Codice Civile, decorrente dall'iscrizione della presente clausola nel Registro delle Imprese. Decorso tale termine, esse potranno esser trasferite unicamente a soggetti non partecipati direttamente e/o indirettamente da capitali privati e comunque nel presupposto che si tratti di Enti e/o Amministrazioni che esercitano il "controllo analogo"

Articolo 9 Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ASSEMBLEA

Articolo 10 Assemblea della società

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta il socio.

Articolo 11 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere comunicato al socio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, assicurando la tempestiva conoscenza degli argomenti da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, per motivi di urgenza nel rispetto dell'Articolo 2366 c.c.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte all'organo di amministrazione ed ai componenti dell'organo di controllo.

L'organo di amministrazione deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta dal socio unico e siano indicati espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che sia accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che il collegamento renda possibile la verbalizzazione. I luoghi audio video collegati dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente. In ogni caso la seduta si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12 Attribuzioni dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente regolamento.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione ed aggiornamento del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano economico – finanziario, del budget proposti dall'organo amministrativo;
- b) l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- c) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario;
- d) l'approvazione del piano occupazionale e delle linee d'indirizzo per la definizione dell'organigramma nonché espressione di pareri sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dall'organo amministrativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- e) l'approvazione semestrale e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento;
- f) la scelta sulla forma di governance. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, la delibera assembleare dovrà motivare le ragioni di adeguatezza organizzativa e tenere conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti competente ed alla struttura competente per l'indirizzo ed il controllo sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016;
- g) la nomina e revoca degli amministratori, nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale nonché del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- h) la determinazione del compenso degli amministratori nei limiti previsti dalla legge, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- i) l'approvazione dei regolamenti interni; approvazione eventuali partecipazioni in altre società nei limiti stabiliti dalla legge ed ogni questione relativa all'assetto delle quote societarie; approvazione delle assunzioni di forme di indebitamento e di prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- j) l'approvazione di alienazioni, compravendite e permuta di beni immobili e brevetti;
- k) l'approvazione di assunzioni di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti su proposta dell'organo amministrativo;
- l) le delibere su ogni altro atto che l'organo amministrativo ha facoltà di sottoporre all'assemblea.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) autorizza la costituzione di patrimoni destinati;
- c) delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- d) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione della relazione sul governo societario; il suddetto termine può essere dilazionato fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in presenza delle condizioni previste dalla legge, la cui ricorrenza deve essere segnalata dagli amministratori nella relazione sulla gestione sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

Articolo 13 Diritto di intervento

Ha diritto di intervenire in assemblea il socio cui spetta il diritto di voto.

Il socio può intervenire all'Assemblea, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e non possono avere il nome del rappresentante in bianco. I documenti relativi alla rappresentanza devono essere conservati dalla società.

Articolo 14 Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita e delibera col voto favorevole del socio che rappresenta l'intero capitale sociale.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale.

Articolo 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza del Presidente, dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente o l'Amministratore Unico sono assistiti da un segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, sulla base della scelta effettuata dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia sulla base della normativa vigente e fermo restando le disposizioni in materia di incoferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di sua assenza od impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La nomina e revoca degli amministratori avviene secondo quanto stabilito dalla legge. Nella scelta degli amministratori l'Assemblea tiene conto del rispetto del principio di equilibrio di genere e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

In caso la società sia amministrata da un Amministratore Unico, questi può essere anche non socio.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica e può essere rinominato nei medesimi componenti.

All'organo amministrativo si applica il D.L. 293/1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea dei soci e non può superare, in nessun caso il limite massimo di importo stabilito dalla normativa in materia. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo della società.

Articolo 17 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un organo collegiale il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualevolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori ed ai sindaci revisori, inviato di regola almeno tre giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza in cui il Consiglio può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, assicurando la tempestiva conoscenza degli argomenti da trattare.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza

degli amministratori in carica.

Il Consiglio può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio-video collegati, a condizione che sia accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che il collegamento renda possibile la verbalizzazione. I luoghi audio video collegati dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente. In ogni caso la seduta si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 18 Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con l'uso della firma sociale spetta, a seconda dei casi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico.

Agli altri amministratori ed al Direttore Generale, se nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente statuto o loro delegati dall'organo di amministrazione.

Articolo 19 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo svolge l'ordinaria amministrazione e quella straordinaria (se non di competenza dell'assemblea) e gestione della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto dall'Assemblea ed al Direttore Generale, se nominato.

Nel caso in cui fosse nominato il Consiglio di Amministrazione, uno dei suoi componenti assumerà la carica di Amministratore Delegato. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico possono delegare parte dei propri poteri al Direttore Generale.

È deferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico il potere di rilasciare procure a dipendenti della società e/o a terzi, come di revocarle.

Sono di competenza dell'organo di amministrazione:

- a) l'adozione del piano industriale (e suoi aggiornamenti), piano degli investimenti, piano economico - finanziario nonché il budget, da sottoporre all'approvazione nell'Assemblea dei soci;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) l'adozione di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) l'adozione del bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) la proposta del piano occupazionale e dell'organigramma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per l'esercizio dei poteri di direttiva e d'indirizzo;
- f) l'adozione della semestrale e della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi con l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- g) l'adozione, nel caso in cui emergano uno o più indicatori di crisi, di un idoneo programma di risanamento, contenente i provvedimenti necessari per evitare l'aggravamento della crisi, per correggere gli effetti negativi e per eliminarne le cause;
- h) l'assunzione del personale secondo gli indirizzi approvati dal socio.
- i) l'assunzione di mutui previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;
- j) le prestazioni di garanzia, le fidejussioni e le concessioni di prestiti previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;
- k) La compravendita e le permuta di beni immobili e mobili e brevetti previsti negli atti di programmazione, nel budget e nei piani di investimento;

Entro quindici giorni dalla data fissata per l'Assemblea dei soci l'organo amministrativo trasmette gli atti

di cui ai punti da a) a f) al Comune di Livorno per le necessarie valutazioni da parte degli organi competenti e per l'espressione dell'indirizzo al legale rappresentante o delegato in Assemblea.

Articolo 20 Direttore Generale.

Nel rispetto dei vincoli di legge, degli indirizzi espressi dell'Assemblea dei soci nelle materie di competenza nonché dei regolamenti interni per il reclutamento del personale o in materia di conferimento di incarichi esterni, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone, tenuto conto del vigente CCNL di categoria, gli emolumenti, la durata dell'incarico. Il compenso non può eccedere i limiti e massimali previsti dalla normativa in materia.

Le funzioni di Direttore sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria o professione salvo preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

- a. Al Direttore Generale sono attribuite le seguenti funzioni e compiti: propone all'organo di amministrazione lo schema di struttura organizzativa della società;
- b. sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- c. assiste alle riunioni dell'organo di Amministrazione avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi e osservazioni;
- d. cura la predisposizione degli strumenti di programmazione aziendale di competenza dell'organo amministrativo e dei report di controllo di gestione, corredandoli con apposite relazioni;
- e. dirige il personale dell'azienda;
- f. presiede, con possibilità di delega ad altro Dirigente, le commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;
- g. propone le modalità di acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme di legge e sulla base degli atti di programmazione della società e presiede le commissioni in materia di contratti;
- h. provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'Azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti interni e dagli atti di programmazione della società.
- i. Il Direttore Generale interviene in giudizio, in rappresentanza della società, quando si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti al normale esercizio dell'Azienda o per controversie di lavoro.

Su delega dell'organo di amministrazione, il Direttore Generale può assumere, anche in altri casi specifici, la rappresentanza della società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità dell'organo amministrativo si applicano anche al Direttore generale per i poteri dell'Organo Amministrativo, ad esso eventualmente delegati.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21 Composizione del Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto dei principi di equilibrio di genere e della normativa sulle incompatibilità ed inconfiribilità.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

I sindaci, effettivi e supplenti, restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio si è ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.

Al Collegio sindacale si applica il D.L. 293/1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi scaduti.

Articolo 22 Controllo contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una Società di revisione, iscritta nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'organo di controllo.

L'incarico alla Società di revisione può essere rinnovato per non più di tre esercizi consecutivi.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23 Bilancio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge con specifico richiamo al documento programmatico sulla privacy.

Articolo 24 Utili di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

- un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea

NORME FINALI

Articolo 25 Scioglimento e liquidazione.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, gli amministratori provvedono senza indugio agli adempimenti previsti dall'Articolo 2484 c.c.

Quando lo scioglimento è deliberato dall'assemblea, essa determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, fissandone i poteri e l'eventuale compenso.

Con l'accettazione della carica da parte dei liquidatori l'organo di amministrazione cessa dalla carica.

L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

I liquidatori hanno, congiuntamente o disgiuntamente fra loro, a seconda di quanto stabilito dalla Assemblea, i poteri di realizzare, alle condizioni che riterranno opportune, tutto l'attivo della società e di estinguere il passivo.

Nel caso della liquidazione le assemblee della società sono riunite a cura dei liquidatori e su richiesta del socio.

I liquidatori hanno congiuntamente il potere di rappresentare la società di fronte a terzi, ad amministrazioni pubbliche e private, come di agire in giudizio davanti a tutte le giurisdizioni sia come attori che come convenuti.

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

f.to Federico Luciano Antonio Castelnovo
f.to Stefano Puccini notaio